I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4257/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per i prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980;

considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che, in questa stessa sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e che bisogna prorogarne, in conseguenza, la durata oltre il periodo iniziale; che una revisione globale di detto sistema dovrebbe intervenire nel 1990;

considerando che la Comunità ha pertanto deciso di applicare le preferenze tariffarie generalizzate nel quadro delle conclusioni concordate in seno alla CNUCED conformemente all'intenzione manifestata, in particolare, in seno a detto comitato, dal complesso dei paesi che concedono preferenze;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva, totale o parziale, che conserva la possibilità di correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) in conseguenza della sua applicazione;

considerando che la Comunità nel prorogare il suo schema di preferenze tariffarie generalizzate per un secondo decennio (1981-1990), ha deciso di modificare una delle caratteristiche fondamentali di detto schema allo scopo di consentire ai paesi beneficiari un accesso più equo ai vantaggi preferenziali; che, a tale scopo, la Comunità ha deciso di applicare un trattamento preferenziale che tenga conto della situazione particolare di ciascuno dei beneficiari e di ricorrere ad un sistema di limitazione tariffaria individuale per taluni prodotti sensibili; che i paesi meno progrediti sono stati esclusi dal sistema di limitazione; che, pertanto, gli adeguamenti annuali dello schema comunitario rispondono, essenzialmente, al duplice imperativo della differenziazione dei vantaggi preferenziali e della semplificazione; che l'identificazione dei prodotti e dei paesi da trattare selettivamente viene effettuata in funzione della sensibilità dei settori e della situazione del mercato comunitario dei prodotti in questione, nonché tenendo conto del grado di sviluppo industriale e del livello di competitività di questi paesi;

considerando che i prodotti industriali soggetti al trattamento preferenziale sono i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 della tariffa doganale comune, ad eccezione dei prodotti:

— di cui al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

— ripresi nella lista dei prodotti di base nell'allegato II, parte 1,

(1) GU n. C 302 del 28. 11. 1988, pag. 1.
(2) GU n. C 326 del 19. 12. 1988.
(3) GU n. C 318 del 12. 12. 1988.

— che beneficiano dell'esenzione dei dazi a titolo generale nella tariffa doganale comune;

considerando che la limitazione tariffaria sopramenzionata deve essere applicata con modalità differenziate ai prodotti dell'allegato I, mediante, da un lato, importi fissi a dazio nullo e contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari dei paesi più competitivi e, dall'altro, massimali per i prodotti del suddetto allegato originari di altri paesi meno competitivi;

considerando che i prodotti dell'allegato II debbono essere sottoposti ad una sorveglianza a fini essenzialmente statistici;

considerando che, in sede di revisione intermedia dello schema per gli anni 1986-1990, la Comunità ha constatato che:

— lo schema risponde in modo soddisfacente agli obiettivi perseguiti,

— i paesi beneficiari continuano tuttavia ad utilizzare i vantaggi preferenziali in maniera non uguale,

— gli obiettivi del sistema sono stati conseguiti in taluni casi dai paesi beneficiari più competitivi;

che, sulla base di queste considerazioni, la Comunità ha deciso di:

— mantenere, per la seconda parte del decennio, le caratteristiche fondamentali dello schema, ed in particolare la concessione, entro determinati limiti, della sospensione totale dei dazi doganali;

— di accentuare la differenziazione dei vantaggi preferenziali di cui beneficiano i paesi più competitivi estendendo, nel contempo, l'accesso preferenziale ai paesi meno competitivi;

considerando che conviene proseguire nel 1989 il processo di differenziazione iniziato nel 1986 nella concessione dei vantaggi dello schema ai paesi più competitivi — in termini di quota di partecipazione al mercato e di capacità di esportazione — e che è quindi opportuno ridurre del 50 % gli importi preferenziali per dodici prodotti addizionali originari di questi paesi, indicati con tre asterischi nell'allegato I del presente regolamento, soggetti al regime dei contingenti tariffari; che i criteri adottati per tale riduzione si basano sulla capacità concorrenziale del paese beneficiario interessato; che questa capacità è espressa per un prodotto determinato sia dalla parte di questo paese nelle importazioni totali della Comunità sia dal rapporto tra l'ammontare del volume preferenziale aperto nei confronti di questo paese e le importazioni totali dallo stesso paese nella Comunità; che, d'altra parte, il livello di sviluppo economico dal paese interessato è stato anche preso in considerazione; che, per l'applicazione del primo criterio, è stata adottata per il prodotto in questione una percentuale pari al 20 % delle importazioni totali extra-CEE nel 1987, mentre si ricorre al secondo criterio allorquando le importazioni totali del prodotto in questione hanno superato, sulla base della media dei due anni 1986 e 1987, dieci volte almeno l'ammontare del contingente tariffario; che il primo criterio si applica a sette dei dodici prodotti menzionati, mentre il secondo criterio si applica a cinque prodotti;

considerando che i motivi che hanno giustificato l'applicazione dei criteri di competitività succitati restano validi e che non è giustificato il mantenimento del beneficio preferenziale per i paesi più competitivi; che è necessario procedere ad una ridistribuzione dell'offerta; che è opportuno proseguire la differenziazione e procedere alla soppressione del beneficio preferenziale per sei prodotti/paesi addizionali a cui era stata applicata precedentemente una riduzione del 50 %, segnati di una nota a piè di pagina e che risponde al primo criterio citato;

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo; che è opportuno quindi non assoggettare a limitazioni né dell'importo fisso a dazio nullo né del contingente né del massimale comunitario le importazioni preferenziali dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell'allegato IV;

considerando che per meglio riflettere negli importi preferenziali l'evoluzione delle correnti di scambi commerciali della Comunità, questi importi devono essere aggiornati, nella prospettiva di un miglioramento globale del sistema, nel 1989 per i prodotti dell'allegato I;

considerando che, per questi stessi motivi, il processo d'attuazione è stato esteso alle basi di riferimento da prendere in considerazione per l'esame della situazione risultante dalle importazioni preferenziali degli altri prodotti di cui al presente regolamento; che, al tempo stesso, il modo di calcolo di dette basi di riferimento è stato rivisto e che a questo proposito è stato tenuto conto di una percentuale delle importazioni totali di ciascuno di questi prodotti nella Comunità; che in base al nuovo metodo di calcolo, le basi di riferimento per il 1989 corrispondono in generale al 6 % delle importazioni totali nella Comunità nel 1987 di ciascuno dei prodotti considerati, originari dei paesi terzi; che i prodotti sottoposti a basi di riferimento corrispondenti al 2 % soltanto di tali importazioni sono indicati nell'allegato II, parte 3;

considerando che è opportuno riservare il beneficio di tali esenzioni tariffarie ai prodotti originari dei paesi e territori considerati, tenendo presente che la nozione di prodotti originari è definita dal regolamento (CEE) n. 693/88 [1];

---

[1] GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.

considerando che il regime preferenziale comunitario applicabile alla Iugoslavia risulta esclusivamente dalle disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1);

considerando che la Repubblica di Corea non applica alla Comunità un trattamento uguale a quello riservato ad altri partner commerciali; che, in particolare, essa ha preso misure discriminanti nei confronti della Comunità nel settore della tutela della proprietà intellettuale; che, pertanto, non sembra opportuno far beneficiare la Repubblica di Corea del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fintantoché sussiste questa situazione;

considerando che, a decorrere dal 1° marzo 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione;

considerando che, per quanto riguarda gli importi dell'allegato I fissati a dazio nullo, il modo di gestione è stato finora caratterizzato da una ripartizione della maggior parte dei volumi tra gli Stati membri; che dall'analisi dell'utilizzazione di detti volumi emergono divergenze tra gli Stati membri, alcuni dei quali hanno esaurito rapidamente le loro quote iniziali, mentre altri disponevano di quantitativi inutilizzati ancora alla fine dell'esercizio; che, trattandosi di misure comunitarie e nella prospettiva del completamento del mercato interno previsto dal Libro bianco per il 1992, non è opportuno, in generale, predisporre ripartizioni tra gli Stati membri; che questo nuovo modo di gestione può inoltre contribuire a migliorare l'utilizzazione dei predetti importi fissi a dazio nullo, nella misura in cui consente di sovvenire al fabbisogno dove esso sussiste effettivamente; che gli Stati membri dovrebbero avere altresì la possibilità di prelevare quantitativi corrispondenti al loro fabbisogno;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti importi fissi a dazio nullo e l'applicazione senza discontinuità delle aliquote previste per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento di questi importi tariffari; che, a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sugli importi non possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana, accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine;

considerando che, se in uno Stato membro si registra una rimanenza di una delle quote prelevate su un importo fisso a dazio nullo, è indispensabile che tale Stato membro la riversi allo scopo di evitare che una parte di questo rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia non è legittima la ripartizione in quote fra gli Stati membri a meno che impellenti circostanze di carattere amministrativo, tecnico o economico rendano impossibile ogni altra soluzione; che, inoltre, nei casi in cui si decide una ripartizione occorre prevedere un meccanismo per salvaguardare l'integrità della tariffa doganale comune;

considerando che nel breve lasso di tempo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è impossibile che le amministrazioni degli Stati membri creino l'infrastruttura amministrativa e tecnica necessaria per una gestione centralizzata delle quote per taluni prodotti industriali di cui all'allegato I, in particolare perché è impossibile sincronizzare i programmi informatici tra gli Stati membri e la Commissione; che l'equipaggiamento tecnico disponibile per le amministrazioni varia da uno Stato membro all'altro, cosicché risulta incerto se nel breve periodo disponibile sarebbe possibile garantire una gestione efficace, sicura ed equa del regime centralizzato nel 1989; che si prevede che queste circostanze impellenti non si presenteranno nuovamente nel 1990 ed in seguito;

considerando che conviene prevedere un meccanismo di salvaguardia fissando una riserva comunitaria del 30 % con un sistema di trasferimenti automatici, dagli Stati membri alla riserva, delle parti loro assegnate, quando la riserva è stata utilizzata oltre un livello dell'80 %;

considerando che per taluni prodotti l'applicazione nel 1989 dei principi generalmente seguiti in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi non può essere conciliabile con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione; che è pertanto opportuno ancora ricorrere, a titolo provvisorio, ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in oggetto tra gli Stati membri; che, basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero, al prodotto nazionale lordo e alla popolazione, le percentuali di partecipazione iniziale di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite ai seguenti livelli per l'esercizio contingentale considerato:

Benelux	10,0 %
Danimarca	4,6 %
Germania	24,3 %
Grecia	1,9 %
Spagna	5,9 %
Francia	17,8 %
Irlanda	0,9 %
Italia	15,0 %
Portogallo	1,5 %
Regno Unito	18,1 %

che, nondimeno, dati gli elementi di valutazione più precisi già disponibili sugli scambi di taluni legni

(1) GU n. L 147 del 4. 6. 1981, pag. 6, e GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

impiallacciati e legni compensati, le percentuali succitate devono essere modificate rispettivamente nel modo seguente:

Benelux	4,40 %
Danimarca	5,90 %
Germania	7,69 %
Grecia	0,19 %
Spagna	2,09 %
Francia	0,30 %
Irlanda	2,02 %
Italia	0,86 %
Portogallo	0,16 %
Regno Unito	76,40 %

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei contingenti tariffari ripresi nell'allegato I nei vari Stati membri e ovviare all'eventuale inadeguatezza della ripartizione iniziale, è opportuno, di norma, dividere i volumi contingentali in due parti: la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale; che, inoltre, la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno di ciascuno dei paesi in via di sviluppo interessati, e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate; che, a questo fine, per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte al livello di 70 % circa dei volumi contingentali;

considerando che se, nel corso del periodo contingentale la riserva comunitaria è quasi interamente utilizzata, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questa riserva la totalità delle frazioni non utilizzate della loro quota e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzato in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzato in altri;

considerando che, per quanto riguarda i massimali tariffari comunitari dell'allegato I, gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti facendo ricorso ad un modo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui massimali di cui sopra, delle importazioni dei prodotti a mano a mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali secondo procedure idonee non appena detti massimali sono raggiunti a livello comunitario;

considerando che, vista la regolamentazione sul rimborso o sullo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio [1] ed il regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione [2], conviene prevedere una procedura di regolarizzazione delle importazioni effettivamente realizzate nell'ambito degli importi fissi a dazio nullo, dei contingenti tariffari e/o degli altri limiti tariffari preferenziali aperti a norma del presente regolamento e prevedere in tal modo che la Commissione possa prendere misure appropriate; che, allo scopo di evitare che tali regolarizzazioni comportino margini di superamento eccessivo dei massimali tariffari, è opportuno prevedere nel contempo che la Commissione possa adottare misure per porre fine alle imputazioni;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti diversi da quelli ripresi nell'allegato I, è opportuno prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali in casi eccezionali e secondo procedure e modalità idonee; che, tenuto conto della necessità di sottoporre ad esame taluni fattori economici attinenti alle importazioni di un particolare prodotto, è auspicabile che il ripristino della riscossione dei dazi doganali sia preceduto da un appropriato scambio di informazioni tra la Comissione e gli Stati membri e da uno scambio di opinioni;

considerando che tali modi di gestione richiedono una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione; che detta collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le misure adeguate per ripristinare la riscossione dei dazi doganali quando è raggiunto uno dei massimali;

considerando che è necessario procedere a rilevazioni statistiche complete sulle importazioni autorizzate, conformemente alle disposizioni del presente regolamento ed applicare per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di queste statistiche i regolamenti (CEE) n. 1736/75 [3] e (CEE) n. 3367/87 [4];

considerando che, per garantire una migliore trasparenza del sistema, è opportuno pubblicare i bilanci di imputazioni annuali nonché i dati di imputazioni relativi ai massimali tariffari che sono stati raggiunti a concorrenza del 100 %;

considerando che ai fini dell'applicazione del presente regolamento i tassi di conversione in monete nazionali degli importi in ECU in cui sono espressi gli importi preferenziali sono quelli che sono fissati il primo giorno lavorativo del mese di ottobre 1988 e che restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 [5];

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica del Benelux; che ogni operazione relativa in particolare alla gestione delle aliquote prelevate su un importo fisso a dazio nullo o su un contingente tariffario può essere effettuata da uno dei suoi membri,

---

(1) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 13.
(3) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(4) GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.
(5) GU n. C 257 del 4. 10. 1988, pag. 4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1989 i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti di cui al presente regolamento. Il presente regolamento si applica ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 della tariffa doganale comune, ad eccezione dei prodotti:

— di cui al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

— ripresi nella lista dei prodotti di base nell'allegato II, parte 1,

— che beneficiano dell'esenzione dei dazi a titolo generale nella tariffa doganale comune.

Tale sospensione tariffaria è accordata per i prodotti dell'allegato I, nel quadro dei contingenti, degli importi fissi a dazio nullo, dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari. Gli altri prodotti di cui al presente regolamento sono, in regola generale, sottoposti a una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento di cui all'articolo 14.

La Spagna e il Portogallo applicano, all'importazione dei prodotti di cui sopra, i dazi doganali stabiliti in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato:

— a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell'allegato I a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3;

— per le stesse categorie di prodotti dell'allegato I, a ciascuno degli altri paesi e territori che figurano nell'allegato III, ad esclusione della Iugoslavia;

— a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, per gli altri prodotti.

Per quanto riguarda la Iugoslavia, non sono ammessi al beneficio i prodotti assoggettati a massimali tariffari comunitari nel quadro dell'accordo concluso tra la Comunità e questo paese.

Il beneficio preferenziale di cui al paragrafo 1 non si applica ai paesi indicati nell'allegato I dal richiamo a piè di pagina (d) e ai paesi indicati nella lista di cui all'allegato II, seconda parte, per i prodotti ivi elencati.

3. Le preferenze concesse dal presente regolamento sono temporaneamente sospese per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale instaurato dal presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme di origine dei prodotti, sancite dal regolamento (CEE) n. 693/88.

5. Gli importi fissi a dazio nullo, i contingenti tariffari, i massimali tariffari comunitari e le altre limitazioni tariffarie sono gestiti in conformità delle disposizioni seguenti.

SEZIONE I

Disposizioni relative alla gestione degli importi fissi a dazio nullo per i prodotti dell'allegato I

Articolo 2

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro degli importi fissi a dazio nullo menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1, è attribuita a ciascuno dei paesi e territori enumerati nella colonna 4 dell'allegato I, per quei prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 a fianco dei quali essi figurano con l'indicazione, nella colonna 5, dell'importo contingentale individuale.

Articolo 3

Gli importi fissi a dazio nullo sono gestiti dalla Commissione.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto accompagnato da un certificato d'origine e soggetto ad un importo fisso a dazio nullo, e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nell'importo corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente ai quantitativi richiesti se le domande corrispondenti a un giorno determinato sono superiori al saldo disponibile dell'importo fisso a dazio nullo in conformità del quarto comma. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

1. La Commissione contabilizza i quantitativi prelevati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 ed informa ciascuno Stato membro del grado di esaurimento dei quantitativi aperti. Essa assicura che i prelievi siano limitati ai quantitativi disponibili e a questo scopo ne precisa l'importo allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

L'esaurimento di un importo fisso è comunicato immediatamente agli Stati membri. Questa comunicazione forma l'oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni appropriate perché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le importazioni, senza discontinuità, sugli importi fissi a dazio nullo.

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti precitati il libero accesso a detti importi fino a che il saldo dei volumi aperti lo permetta.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 28 febbraio 1990 la situazione finale delle imputazioni effettuate e il residuo delle quote eventualmente rimaste inutilizzate al 31 dicembre 1989. Nel limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati membri, su loro richiesta, a procedere ad ogni regolarizzazione eventualmente necessaria delle imputazioni relative ad importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La Commissione ne informa gli Stati membri.

SEZIONE II

Disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari comunitari per i prodotti dell'allegato I

Articolo 6

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1, è attribuita a ciascuno dei paesi e territori enumerati nella colonna 4 dell'allegato I, per quei prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 a fianco dei quali essi figurano con l'indicazione, nella colonna 5, dell'importo contingentale individuale.

Articolo 7

1. Una prima parte pari all'70 % di ciascuno dei contingenti tariffari comunitari enumerati nell'allegato I viene ripartita tra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 9, sono valide fino al 31 dicembre 1989 raggiungono, per gli Stati membri, gli importi indicati nella colonna 6, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti sottoposti a contingente elencati nell'allegato I.

2. La seconda parte di ciascuno di detti contingenti tariffari costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 8

Quando uno Stato membro ha completamente utilizzato una delle proprie quote, esso procede a un prelievo sulla riserva comunitaria conformemente alla procedura prevista all'articolo 3, relativo agli importi fissati a dazio nullo.

Articolo 9

1. Non appena la riserva di un contingente tariffario quale è definita all'articolo 7, paragrafo 2 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni dell'articolo 3 relative agli importi fissi a dazio nullo.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 10

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni atte a garantire agli importatori dei prodotti in oggetto la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 28 febbraio 1990, la situazione finale delle imputazioni effettuate e il residuo delle quote eventualmente rimaste inutilizzate al 31 dicembre 1989. Nel limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati membri, su loro richiesta, a procedere ad ogni regolarizzazione eventualmente necessaria delle imputazioni relative ad importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La Commissione ne informa gli Stati membri.

SEZIONE III

Disposizioni relative alla gestione dei massimali tariffari comunitari per i prodotti dell'allegato I e alla base di riferimento per i prodotti diversi da quelli dell'allegato I

Articolo 12

Fatti salvi gli articoli 13 e 14, il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è accordato nell'allegato I a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, ad esclusione della Iugoslavia, diversi da quelli che figurano nella colonna 4. I limiti di detti massimali sono indicati nella colonna 7 a fianco di ogni prodotto o gruppo di prodotti.

Articolo 13

Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali individuali fissati ai sensi dell'articolo 6, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 14

Se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di prodotti diversi da quelli dell'allegato I, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischi di provocare difficoltà economiche nella Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriate con gli Stati membri e ad uno scambio di opinioni.

La base di riferimento da prendere in considerazione per l'esame della situazione all'origine del pregiudizio è, in generale, pari al 6 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1987.

Articolo 15

1. Mediante regolamento, la Commissione ripristina la riscossione dei dazi doganali nei confronti dell'uno o dell'altro dei paesi e territori indicati nell'articolo 1, paragrafo 2, alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14.

Nel caso di tali ripristini, la Spagna e il Portogallo ripristinano la percezione dei dazi doganali che essi applicano ai paesi terzi alle date considerate.

2. Mediante regolamento, la Commissione può prendere, anche dopo il 31 dicembre 1989 misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora, in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento, tali limiti siano superati.

Lo Stato membro che procede a queste regolarizzazioni comunica a mano a mano alla Commissione le relative cifre d'imputazione. La Commissione, appena ricevute le comunicazioni, ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 16

Gli articoli 13, 14 e 15 non si applicano alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all'allegato IV.

SEZIONE IV

Disposizioni generali

Articolo 17

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i tassi di conversione in monete nazionali degli importi in ECU in cui sono espressi gli importi preferenziali

sono quelli che sono fissati al 3 ottobre 1988, e che restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989.

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in oggetto sulle rispettive quote degli importi fissi a dazio nullo o dei contingenti a mano a mano che i prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

3. L'effettiva imputazione sui massimali e sugli altri limiti preferenziali delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che i prodotti considerati sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato d'origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

4. Una merce può essere imputata su un massimale o su un altro limite preferenziale e ammessa al beneficio di una quota contingentale soltanto se il certificato di origine di cui ai paragrafi 2 e 3 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

5. Il grado di esaurimento effettivo degli importi fissi a dazio nullo, dei contingenti tariffari, dei massimali comunitari e degli altri limiti tariffari è constatato a livello della Comunità in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 18

1. Gli Stati membri trasmettono, entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre all'Istituto statistico delle Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento, al beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, della TARIC, debbono dettagliare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni dei regolamenti (CEE) n. 1736/75 e (CEE) n. 3367/87.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti dell'allegato I sottoposti a contingente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, le rilevazioni delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

Per i prodotti dell'allegato I sottoposti a massimale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta di questa e alle stesse condizioni, le rilevazioni delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorchè il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rilevazioni delle imputazioni ogni dieci giorni; le rilevazioni devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

3. La Commissione assicura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, dei massimali tariffari via via che sono utilizzati al 100 %.

Essa vigila a che l'Istituto statistico delle Comunità europee provveda alla pubblicazione dei bilanci di imputazione annuali.

Articolo 19

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

ALLEGATO I

Lista dei prodotti sottoposti a importi fissi a dazio nullo, contingenti o massimali (a) (b) (c)

Numero d'ordine	Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Importi fissi a dazio nullo o contingenti			Massimale (in ecu) (e)
			Paesi o territori beneficiari	Importo (in ecu) (e)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ecu) (e)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0010	2710 00 21 2710 00 25 2710 00 31 2710 00 33 2710 00 35 2710 00 37 2710 00 39	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base — Oli leggeri — — destinati ad altri usi				225 800 t
10.0020	2710 00 51 2710 00 55 2710 00 59	— Oli medi — — destinati ad altri usi				89 000 t
10.0030	2710 00 69 2710 00 79 2710 00 95 2710 00 99	— Oli pesanti — — Oli da gas — — — destinati ad altri usi — — Oli combustibili — — — destinati ad altri usi — — Oli lubrificanti ed altri — — — destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo — — — destinati ad altri usi				547 500 t
10.0040	2814 (*)	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa	Bahrein Libia Qatar	6 500 000		6 500 000
10.0043	2815 11 00 2815 12 00	Idrossido di sodio (soda caustica)				850 000
10.0044	2815 20 10 2815 20 90	Idrossido di potassio (potassa caustica)				200 000
10.0045	2819	Ossidi e idrossidi di cromo	Cina	800 000		800 000
10.0050	2825 80 00	Ossidi di antimonio	Cina	446 000	BNL 31 220 DK 14 361 D 75 865 GR 5 932 E 18 420 F 55 572 IRL 2 810 I 46 830 P 4 683 UK 56 508	446 000

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.
Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.
(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Romania.
(c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi, originari della Cina.
(e) Salvo indicazione contraria.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0060	2827 10 00	Cloruro di ammonio	Cina	110 000	BNL 7 700 DK 3 542 D 18 711 GR 1 463 E 4 543 F 13 706 IRL 693 I 11 550 P 1 155 UK 13 937	110 000
10.0070	2827 38 00	altri cloruri — di bario				186 200
10.0080	2836 20 00 2836 30 00	Carbonato di sodio ed idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	Romania	3 500 000	BNL 245 000 DK 112 700 D 595 350 GR 46 550 E 144 550 F 436 100 IRL 22 050 I 367 500 P 36 750 UK 443 450	3 600 000
10.0090	2836 60 00	Carbonato di bario	Cina	940 000	BNL 65 800 DK 30 268 D 159 894 GR 12 502 E 38 822 F 117 124 IRL 5 922 I 98 700 P 9 870 UK 119 098	940 000
10.0100	2841 30 00	Dicromato di sodio	Romania	380 000		380 000
10.0110	2902 50 00	Stirene	Brasile	8 500 000		8 500 000
			Arabia Saudita (***)	3 500 000		
10.0115	2903 15 00	1,2-Dicloroetano (cloruro di etilene)				1 600 000
10.0116	2903 21 00	Cloruro di vinile (cloroetilene)				2 000 000
10.0117	2903 51 00	1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano				340 000
10.0120	2905 11 00 (d)	Metanolo	Bahrein Malaysia Romania	7 000 000		7 000 000
			Arabia Saudita (***)	2 750 000		

(d) 10.0120: Libia.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0135	2905 14 90	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi — Monoalcoli saturi — — altri butanoli — — — altri	Romania	700 000		700 000
10.0140	2905 31 00	Glicole etilenico (etandiolo)	Arabia Saudita (***)	1 250 000		3 000 000
10.0150	2907 22 10	Idrochinone	Cina	700 000		700 000
10.0160	2909 41 00	2,2 Ossidietanolo (dietilenglicole)	Arabia Saudita (***)	350 000		850 000
10.0165	ex 2914 21 00	Canfora sintetica				310 000
10.0167	2915 21 00	Acido acetico				2 100 000
10.0170	2915 31 00	Acetato di etile	Cina	460 000		460 000
10.0190	2917 11 00	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	Brasile Cina	180 000		180 000
10.0200	ex 2918 11 00	Acido lattico	Cina	270 000		300 000
10.0210	2918 14 00	Acido citrico	Cina	200 000		350 000
10.0220	2918 22 00	Acido *O*-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	Cina	170 000		170 000
10.0240	2921 19 30	Isopropilammina suoi sali	Romania (***)	66 000		200 000
10.0245	2921 43 90	Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti — altri	Corea del Sud	120 500		140 000
10.0250	2922 41 00	Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti				600 000
10.0260	2922 42 00 (d)	Acido glutammico e suoi sali	Brasile Indonesia Tailandia	750 000		750 000
10.0270	2923 10 10	Cloruro di colina				260 000
10.0280	2924 29 30	Paracetamol (DCI)	Cina	365 000		365 000
10.0290	2930 90 10	Cisteina, cistina e loro derivati				1 000 000
10.0300	2932 21 00	Cumarina, metilcumarine e etilcumarine	Cina	160 000		160 000
10.0315	2933 61 00	Melammina	Romania	750 000		750 000
			Arabia Saudita (***)	300 000		
10.0325	2934 90 40	Furazolidone (DCI)	Cina	200 000		200 000

(d) 10.0260: Corea del Sud.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0330	2935	Solfonammidi	Cina	4 500 000		4 500 000
10.0350	2936 27 00	Vitamina C e suoi derivati	Cina	850 000		850 000
10.0360	2936 22 00 2936 28 00 2936 29 90	Altre vitamine e loro derivati	Cina	1 000 000	BNL 70 000 DK 32 200 D 170 100 GR 13 300 E 41 300 F 124 600 IRL 6 300 I 105 000 P 10 500 UK 126 700	1 000 000
10.0370	2937 21 00 2937 29 10	Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone) Acetati di cortisone o di idrocortisone				700 000
10.0383	2941 30 00 (*)	Tetracicline e suoi derivati; sali di tali prodotti	Cina	3 200 000		4 709 000
10.0387	2941 40 00	Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti				800 000
10.0391	3001 90 91	Eparina e suoi sali	Cina	4 000 000		4 000 000
10.0395	3005 90 31	Garze e prodotti di garza	Cina	1 500 000		1 500 000
10.0400	3102 10 10 (*)	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	Arabia Saudita Kuwait Malaysia Emirati Arabi Uniti Messico Venezuela	380 000		380 000
			Libia (***)	190 000		
10.0410	3103 10 00 (*)	Perfosfati	Irak	2 600 000		2 600 000
10.0420	3105 (*)	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg				4 600 000
10.0430	3503 00 10	Gelatine e loro derivati				700 000
10.0435	3802 10 00	Carboni attivati				800 000
10.0440	3806 10 10	Colofonie, di gomma	Cina	10 500 000		12 000 000
10.0450	3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci n. 2707 e 2902				1 200 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0453	3901 10 10 (*)	Polietilene lineare di densità inferiore a 0,94	Argentina	12 000 000		12 000 000
			Arabia Saudita (***)	5 000 000		
10.0455	3901 20 00 (*)	Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94	Arabia Saudita (***)	4 500 000		10 500 000
10.0457	3903	Polimeri di stirene, in forme primarie				4 100 000
	3915 20 00	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene				
	3920 30 00 3920 99 50	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto — di polimeri di stirene — di prodotti di polimerizzazione di addizione				
10.0458	3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00 (*)	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie — Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze — non plastificato — plastificato	Libia	5 000 000		5 000 000
10.0459	3913 10 00	Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	Cina	500 000		500 000
10.0460	ex 3916 90 90	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale e superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche — di altre materie plastiche — altra cellulosa rigenerata	Brasile	1 100 000		1 100 000
	ex 3917 29 19	Tubi rigidi — di altre materie plastiche — altra cellulosa rigenerata				
	3920 71 11 3920 71 19 3920 71 90 (*)	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto — di cellulosa e suoi derivati chimici — — di cellulosa rigenerata				
10.0465	ex 3920 62 00	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto — di polietilene tereftalato escluso pellicole fotografiche	Corea del Sud	700 000		1 500 000
	3921 90 19	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche — altri — — di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente — — — di poliesteri — — — — altri				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0480	3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci — di polimeri di etilene	Corea del Sud Hong Kong Singapore	4 380 000		4 380 000
10.0485	3926 20 00	Oggetti da vestiario ed accessori per oggetti da vestiario (compresi i guanti)				4 400 000
10.0500	4011 40 00 4011 50 10 4011 50 90 4013 20 00 4013 90 10 (*) (d)	Coperture nuove e camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli e biciclette				3 700 000
10.0510	4011 10 00 4011 20 00 4011 30 90 4011 91 00 4011 99 00 4012 10 90 4012 20 90 4012 90 10 4012 90 90 4013 10 10 4013 10 90 4013 90 90 (*)	Altre coperture e camere d'aria, (compresi i tubolari), di gomma	Corea del Sud (***)	1 369 000		6 000 000
10.0520	4104 10 95 4104 10 99 4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 31 90 4104 39 10 4104 39 90	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 — Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2) — — altre — — — altrimenti preparati — altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergamenati o preparati dopo la concia	Brasile (***)	2 000 000		7 500 000
10.0530	4105 20 00	Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 — pergamenate o preparate dopo la concia				2 400 000
10.0540	4106 20 00	Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 — pergamenate o preparate dopo la concia				2 500 000
10.0560	4202 12 11 4202 12 19 4202 22 10 4202 32 10 4202 92 11 4202 92 15 4202 92 19	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — — in fogli di materie plastiche Borsette, anche e tracolla, comprese quelle senza impugnatura — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — — in fogli di materie plastiche	Corea del Sud	2 400 000		4 000 000
			Hong Kong	2 400 000	BNL 168 000 DK 77 280 D 408 240 GR 31 920 E 99 120 F 299 040 IRL 15 120 I 252 000 P 25 200 UK 304 080	

(d) 10.0500: Corea del Sud.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0560 *(segue)*		Oggetti da tasca o da borsetta — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — — in fogli di materie plastiche Altri con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — in fogli di materie plastiche — Sacche da viaggio, borse per oggetti di sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi — — contenitori per strumenti musicali — — — altri				
10.0570	4202 11 10 4202 11 90 4202 12 91 4202 12 99 4202 19 91 4202 19 99 4202 21 00 4202 22 90 4202 29 00 4202 31 00 4202 32 90 4202 39 00 4202 91 10 4202 91 50 4202 91 90 4202 92 91 4202 92 95 4202 92 99 4202 99 10 4202 99 90	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e la valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili — — di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata — — altre di altre materie Oggetti da tasca o da borsetta — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili — — di materie tessili — — — altri Altri — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili — altri — — contenitori per strumenti musicali — — altri	Brasile Cina	2 850 000		6 000 000
			Corea del Sud (***) Hong Kong (***)	1 000 000		
10.0580	4203 10 00 4203 21 00 4203 29 91 4203 29 99 4203 30 00 4203 40 00 (d)	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, esclusi guanti, muffole, di protezione per qualunque mestiere	Cina Hong Kong	3 900 000		6 000 000
10.0590	4203 29 10 (d) (*)	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti — Guanti e muffole — di protezione per qualunque mestiere	Cina	3 000 000		5 250 000

(d) 10.0580: Corea del Sud.
(d) 10.0590: Hong Kong.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0595	4302 30 21 4302 30 25 4302 30 31 4302 30 35 4302 30 41 4302 30 45 4302 30 51 4302 30 55 4302 30 61 4302 30 65 4302 30 71 4302 30 75	Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti				3 800 000
10.0600	4302 30 10	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce n. 4303 — pelli da pellicceria interne e loro pezzi e ritagli, riuniti — — pelli dette «allungate»	Corea del Sud	2 300 000		
			China	2 300 000	BNL 161 000 DK 74 060 D 391 230 GR 30 590 E 94 990 F 286 580 IRL 14 490 I 241 500 P 24 150 UK 291 410	2 300 000
	4303 10 10 4303 10 90 4303 90 00 (*) (b)	Oggetti di vestiario e loro accessori e altre pelliccerie lavorate o confezionate				
10.0610	4411 (*)	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	Brasile	4 000 000	BNL 280 000 DK 128 800 D 680 400 GR 53 200 E 165 200 F 498 400 IRL 25 200 I 420 000 P 42 000 UK 506 800	7 000 000
10.0630	4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato	Corea del Sud	86 000 m³		86 000 m³
	4420 90 10 (*)	Legno intarsiato e legno incrostato	Brasile Indonesia Malaysia Filippine Singapore	86 000 m³	BNL 2648,8 m³ DK 3 551,8 m³ D 4 629,4 m³ GR 114,4 m³ E 1 258,2 m³ F 180,6 m³ IRL 1 216,0 m³ I 517,7 m³ P 96,3 m³ UK 45 993 m³	
10.0640	4418 10 00 4418 20 00 4418 30 10 4418 30 90 4418 40 00 4418 90 00	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni				9 300 000

(b) L'asterisco riguarda soltanto i guanti.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0660	6401 6402 (*) (**)	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	Corea del Sud (***) Hong Kong (***)	260 000		1 100 000
10.0670	6403 (*) (**)	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	Corea del Sud (***)	1 250 000		4 000 000
			Hong Kong Brasile	2 738 000	BNL 191 660 DK 88 164 D 465 734 GR 36 415 E 113 079 F 341 155 IRL 17 249 I 287 490 P 28 749 UK 346 905	
			Brasile	1 250 000	BNL 87 500 DK 40 250 D 212 625 GR 16 625 E 51 625 F 155 750 IRL 7 875 I 131 250 P 13 125 UK 158 375	
10.0680	6404 6405 90 10 (*) (**) (d)	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito	Hong Kong (***)	500 000		2 700 000
10.0690	6405 10 90 6405 20 91 6405 20 99 6405 90 90 (*)	Altre calzature con suole esterne di altre materie	Cina	3 400 000	BNL 238 000 DK 109 480 D 578 340 GR 45 220 E 140 420 F 423 640 IRL 21 420 I 357 000 P 35 700 UK 430 780	3 400 000

(d) 10.0690: Corea del Sud.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0700	6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Hong Kong	1 700 000	BNL 119 000 DK 54 740 D 289 170 GR 22 610 E 70 210 F 211 820 IRL 10 710 I 178 500 P 17 850 UK 215 390	2 500 000
10.0710	6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto	Corea del Sud	1 314 000		3 650 000
			Brasile Tailandia	3 650 000	BNL 255 500 DK 117 530 D 620 865 GR 48 545 E 150 745 F 454 790 IRL 22 995 I 383 250 P 38 325 UK 462 455	
10.0720	6911 (*) (**)	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana	Corea del Sud	550 000		800 000
10.0740	6912 00 50 (*) (**)	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di maiolica	Corea del Sud	550 000		1 000 000
10.0750	6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica				5 000 000
10.0760	7012	Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto				540 000
10.0770	7013 (*)	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018				3 000 000
10.0785	7014	Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015) non lavorati otticamente				500 000
10.0800	7117 19 10 7117 19 91 7117 19 99 ex 7117 90 00 (d)	Minuterie di fantasia — di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati — — altri — altri esclusi minuterie di fantasia di cuoio naturale, artificiale o ricostituito o di legno	Corea del Sud (***)	1 350 000		16 000 000

(d) 10.0800: Hong Kong.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0820	7207 19 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — — altri sbozzi per profilati — — — fucinati	Romania	410 000		410 000
	7207 20 79	— contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio — — altri sbozzi per profilati — — — fucinati				
	7216 60 11 7216 60 19 7216 60 90 7216 90 50 7216 90 60 7216 90 91 7216 90 93 7216 90 95 7216 90 97 7216 90 98	Profilati di ferro o di acciai non legati — profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo — altri — — altri — — — fucinati — — — altri				
10.0840	7217 11 10 7217 11 90 7217 12 10 7217 12 90 7217 13 11 7217 13 19 7217 13 91 7217 13 99 7217 19 10 7217 19 90 7217 21 00 7217 22 00 7217 23 00 7217 29 00	Fili di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — contenenti, in peso 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	Romania	1 735 000		1 735 000
10.0850	7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio — — altri sbozzi per profilati — — — fucinati	Brasile Corea del Sud	3 500 000		3 500 000
	ex 7207 20 90	— — altri — — — di acciai contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio				
	7211 30 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti — semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio				
	7211 49 99	— altri, semplicemente laminati a freddo — — altri — — — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio				
	7215 10 00	— di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0850 *(segue)*	7215 40 00	Altre barre di ferro o di acciai non legati — altri, semplicemente laminate a freddo contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio				
	7218 90 30	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili — altri — — di sezione trasversale quadrata o rettangolare — — — fucinati				
	7218 90 91	— — altri				
	7218 90 99	— — — fucinati				
	7219 90 91 7219 90 99	Prodotti laminate piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm — altri — — altri				
	7220 20 31 7220 20 39 7220 20 51 7220 20 59 7220 20 91 7220 20 99 7220 90 19	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm — semplicemente laminati a caldo — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — altri — — di larghezza uguale o superiore a 500 mm — — — altri				
	7220 90 90	— altri, di larghezza uguale o inferiore a 500 mm				
	7222 20 10 7222 20 90 7222 30 51 7222 30 59 7222 30 91 7222 30 99 7222 40 91 7222 40 93 7222 40 99	Altri barre e profilati di acciai inossidabili — Barre semplicemente laminate a freddo — altre barre — — altre — Profilati — — altri — — — semplicemente laminati a freddo				
	7223 00 10 7223 00 90	Fili di acciai inossidabili				
	7224 90 19 7224 90 91 7224 90 99	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati — altri — — di sezione trasversale, quadrata o rettangolare — — — fucinati — — altri — — — fucinati				
	7225 20 90 7225 90 90	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm — di acciai rapidi — — altri — — — altri — altri — — altri				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0850 *(segue)*	7226 10 91 7226 10 99	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm — di acciai al silicio detti «magnetici» — — altri — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm				
	7226 20 39	— di acciai rapidi — — semplicemente laminati a freddo — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm				
	7226 20 59	— — altri — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — — altri				
	7226 20 79	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati — — — — — altri				
	7226 20 90	— — — — altri				
	7226 92 90	— altri — — semplicemente laminati a freddo — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm				
	7226 99 19	— — altri — — — di larghezza superiore a 500 mm — — — — altri				
	7226 99 39	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati — — — — — altri				
	7226 99 90	— — — — altri				
	7228 10 50 7228 10 90	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati — Barre di acciai rapidi — — altri — — — fucinate — — — altri				
	7228 20 50	— Barre di acciai silico-manganese				
	7228 20 70 7228 20 90	— — altri — — — fucinate — — — altri				
	7228 40 00	— — semplicemente ottenute o rifinite a freddo — altre barre, semplicemente fucinate				
	7228 50 00	— altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo				
	7228 60 90	— altre barre — — altre				
	7228 70 91 7228 70 99	— Profilati — — altri — — — altri				
	7229 10 00 7229 20 00 7229 90 00	Fili di altri acciai legati				
10.0860	7304 10 10 7304 10 30 7304 10 90	Tubi e profilati cavi, senza saldatura di ferro o di acciaio — Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti				7 500 000
	7304 20 91 7304 20 99	— Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas — — altri				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0860 *(segue)*	7304 31 91 7304 31 99	— altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati — — trafilati o laminati a freddo — — — altri				
	7304 39 10	— — altri — — — greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete				
	7304 39 51 7304 39 59 7304 39 91 7304 39 93 7304 39 99	— — — altri — — — — altri — — — — — — altri				
	7304 41 90	— altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili — — trafilati o laminati a freddo — — — altri				
	7304 49 10	— — altri — — — greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete				
	7304 49 91 7304 49 99	— — — altri — — — — — altri				
	7304 51 11 7304 51 19	— altri, di sezione circolare di altri acciai legati — — trafilati o laminati a freddo — — — diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza				
	7304 51 91 7304 51 99 7304 59 10 7304 59 31 7304 59 39 7304 59 91 7304 59 93 7304 59 99	— — — altri — — — — — altri — — altri				
	7304 90 90	— altri — — altri				
	7305 11 00 7305 12 00 7305 19 00	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi), a sezioni interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio — Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti				
	7305 20 10 7305 20 90	— Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas				
	7305 31 00 7305 39 00 7305 90 00	— altri, saldati — altri				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0860 *(segue)*	7306 10 11 7306 10 19 7306 10 90	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio — Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti				
	7306 20 00	— Tubi di rivestimento o di produzione tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas				
	7306 30 21 7306 30 29 7306 30 30 7306 30 51 7306 30 59 7306 30 71 7306 30 79 7306 30 90	— altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati — — altri				
	7306 40 91 7306 40 99	— altri, saldati, di sezione circolare di acciai inossidabili — altri				
	7306 50 91 7306 50 99	— altri, saldati, di sezione circolare di altri acciai legati — — altri				
	7306 60 31 7306 60 39	— altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare				
	7306 60 90	— altri				
	7306 90 00 (*)	— altri				
10.0890	7318 12 10 7318 12 90	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio — articoli filettati — — altre viti per legno	Cina Hong Kong	985 500		1 500 000
10.0920	ex 7407 21 90	Barre e profilati di rame — di leghe di rame — — a base di rame-zinco (ottone) — — — profilati — — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)				3 000 000
	ex 7407 22 10	— — — cavo — — a base di rame-nichel-zinco (argentone)				
	ex 7407 22 90	— — — cavo — altri				
	ex 7407 29 00	— — cavo				
	7411	Tubi di rame				
10.0925	7604 10 10 7604 10 90 7604 29 10 7604 29 90	Barre e profilati di alluminio, esclusi profilati cavi	Venezuela	6 500 000		7 000 000
	7605 (*) (**)	Fili di alluminio				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0930	8203 20 10 8203 20 90	Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili	Cina	2 000 000	BNL 140 000 DK 64 400 D 340 200 GR 26 600 E 82 600 F 249 200 IRL 12 600 I 210 000 P 21 000 UK 253 400	2 800 000
10.0940	8205	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	Cina	9 200 000	BNL 644 000 DK 296 240 D 1 564 920 GR 122 360 E 379 960 F 1 146 320 IRL 57 960 I 966 000 P 96 600 UK 1 165 640	10 000 000
	8206 00 00	Utensili compresi in almeno due delle voci dal n. 8202 al n. 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto				
10.0950	8211 10 00 8211 91 90 8211 92 90 8211 93 90	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, esclusi coltelli con manici di metalli comuni	Hong Kong	1 000 000		1 200 000
			Corea del Sud (***)	350 000		
10.0970	8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni	Hong Kong	1 314 000	BNL 91 980 DK 42 311 D 223 511 GR 17 476 E 54 268 F 163 724 IRL 8 278 I 137 970 P 13 797 UK 166 484	2 000 000
10.0980	8414 10 30 8414 10 50 8414 10 90 8414 20 91 8414 20 99 8414 30 30 8414 30 91 8414 30 99 8414 40 10 8414 40 90 8414 80 21 8414 80 29 8414 80 31 8414 80 39 8414 80 41 8414 80 49 8414 80 60 8414 80 71 8414 80 79 8414 80 90	Pompe e compressori, ecc.	Brasile Singapore	8 600 000	BNL 602 000 DK 276 920 D 1 462 860 GR 114 380 E 355 180 F 1 071 560 IRL 54 180 I 903 000 P 90 300 UK 1 089 620	9 000 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.0990	8452 10 11 8452 10 19 8452 10 90 8452 21 00 8452 29 00	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce n. 8440	Brasile	2 500 000	BNL 175 000 DK 80 500 D 425 250 GR 33 250 E 103 250 F 311 500 IRL 15 750 I 262 500 P 26 250 UK 316 750	3 000 000
10.1010	8471 10 90 8471 20 40 8471 20 50 8471 20 60 8471 20 90 8471 91 40 8471 91 50 8471 91 60 8471 91 90 8471 92 90 8471 93 40 8471 93 50 8471 93 60 8471 93 90 8471 99 10 8471 99 30 8471 99 90	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni non nominate né comprese altrove, diverse da quelle destinate ad aeromobili civili	Corea del Sud (***)	7 500 000		17 000 000
10.1020	8482 10 10 (*)	Cuscinetti a sfere, il cui più grande diametro esterno non ecceda 30 mm	Singapore	2 000 000		2 000 000
10.1045	8516 50 00	Forni a microonde	Corea del Sud	1 500 000		1 500 000
10.1051	8519 8520 10 00 8520 20 00 8520 31 11 8520 31 19 8520 31 30 8520 31 90 8520 39 10 8520 39 90 ex 8520 90 90	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, esclusi apparecchi cinematografici per la registrazione del suono Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici — a cassette — — con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati — — — che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	Corea del Sud Hong Kong	7 000 000		14 000 000
10.1052	8521 8528 10 11 8528 10 19 8528 10 30	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Corea del Sud (***)	1 100 000		2 800 000
10.1053	8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Corea del Sud (***)	3 000 000		9 000 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.1053 *(segue)*	8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Hong Kong	6 000 000	BNL 420 000 DK 193 200 D 1 020 600 GR 79 800 E 247 800 F 747 600 IRL 37 800 I 630 000 P 63 000 UK 760 200	
10.1055	8528 10 40 8528 10 50 8528 10 71 8528 10 73 8528 10 79	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini — a colori — — apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un video tuner Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato	Cina	4 000 000		4 000 000
			Corea del Sud (***) Hong Kong (***) Singapore (***)	650 000		
10.1060	8527 11 10 8527 11 90 8527 21 10 8527 21 90 8527 29 00 8527 31 10 8527 31 91 8527 31 99 8527 32 10 8527 32 90 8527 39 10 8527 39 91 8527 39 99 8527 90 91 8527 90 99	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Corea del Sud (***) Singapore (***) Hong Kong (***)	650 000		4 000 000
	8528 10 61 8528 10 69 8528 10 80 8528 10 91 8528 10 98 8528 20 20 8528 20 71 8528 20 73 8528 20 79 8528 20 91 8528 20 99	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci n. 8528 10 50, 8528 10 71, 8528 10 73, 8528 10 79				
	8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 99	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci dal n. 8525 al n. 8528 esclusi mobili e cofanetti				
10.1070	8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	Corea del Sud	3 600 000		4 100 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.1070 *(segue)*			Singapore	3 600 000	BNL 252 000 DK 115 920 D 612 360 GR 47 880 E 148 680 F 448 560 IRL 22 680 I 378 000 P 37 800 UK 456 120	
10.1090	8539 10 90 8539 21 30 8539 21 91 8539 21 99 8539 22 10 8539 22 90 8539 29 31 8539 29 39 8539 29 91 8539 29 99	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, escluse lampade dei tipi utilizzati per proiettori				1 700 000
10.1094	8540 11 10 8540 11 30 8540 11 90	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor — a colori	Corea del Sud (***)	800 000		2 400 000
10.1096	8540 12 10 8540 12 30 8540 30 00	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor — in bianco e nero o in altra monocroma con la diagonale dello schermo inferiore o uguale a 52 cm — altri tubi catodici	Corea del Sud	1 000 000		1 000 000
10.1100	8541 60 00	Cristalli piezoelettrici montati				2 700 000
10.1110	8540 91 00 8540 99 00	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo — Parti	Corea del Sud	3 300 000		5 000 000
	8541 10 10 8541 10 91 8541 10 99 8541 21 10 8541 21 90 8541 29 10 8541 29 90 8541 30 10 8541 30 90 8541 40 10 8541 50 10 8541 50 90 8541 90 00	Diodi, transitori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce	Hong Kong (***) Singapore (***)	530 000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.1110 *(segue)*	8542 11 10 8542 11 30 8542 11 71 8542 11 75 8542 11 91 8542 11 99 8542 19 10 8542 19 20 8542 19 30 8542 19 50 8542 19 70 8542 19 90 8542 20 00 8542 80 00 8542 90 00	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici				
10.1120	8703 21 10 8703 22 11 8703 22 19 8703 23 11 8703 23 19 8703 31 10 8703 32 11 8703 32 19 ex 8703 33 11 ex 8703 33 19 ex 8703 90 90	Autoveicoli nuovi di cilindrata fino a 3 000 cm^3 compresi	Corea del Sud	40 000 000		73 000 000
10.1125	8704 21 91 8704 31 91	Altri autoveicoli nuovi per il trasporto merci				4 000 000
10.1130	9003	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti	Corea del Sud	3 292 000		4 000 000
10.1160	ex 9101 11 00 ex 9101 12 00 ex 9101 19 00 ex 9101 91 00 ex 9102 11 00 ex 9102 12 00 ex 9102 19 00 ex 9102 91 00 (d)	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi — Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato — — Orologi al quarzo — altri — — a pila o ad accumulatore — — — Orologi da polso Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce n. 9101 — Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato — — Orologi al quarzo — altri — — a pila o ad accumulatore — — — Orologi da polso				10 000 000
10.1170	9103	Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili	Hong Kong	500 000	BNL 35 000 DK 16 100 D 85 050 GR 6 650 E 20 650 F 62 300 IRL 3 150 I 52 500 P 5 250 UK 63 350	500 000

10.1160: Hong Kong.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.1180	9105 (d)	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili				4 700 000
10.1190	9108	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati				4 900 000
10.1205	9113 20 00 9113 90 10	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti — di metalli comuni, anche dorati o argentati — di cuoio naturale, artificiale o ricostituito				500 000
10.1263	9403 80 00	Mobili di latre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili				2 100 000
10.1265	9405 91 19	Parti di vetro: articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori) — altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	Romania	1 000 000	BNL 70 000 DK 32 200 D 170 100 GR 13 300 E 41 300 F 124 600 IRL 6 300 I 105 000 P 10 500 UK 126 700	1 000 000
10.1280	9603 29 10 9603 29 30 9603 29 90 9603 30 10 9603 30 90 9603 40 10 9603 90 91 (d)	Pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, compresi quelli costituenti parti di apparecchi Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici, spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili, scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	Cina Hong Kong	720 000	BNL 50 400 DK 23 184 D 122 472 GR 9 576 E 29 736 F 89 712 IRL 4 536 I 75 600 P 7 560 UK 91 224	2 000 000
10.1300	9503 (d)	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Corea del Sud	10 000 000		22 000 000
10.1320	9505 9505 30 00	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di prestigio ed oggetti-sorprese	Hong Kong	2 000 000	BNL 140 000 DK 64 400 D 340 200 GR 26 600 E 82 600 F 249 200 IRL 12 600 I 210 000 P 21 000 UK 253 400	4 000 000
10.1325	9507 10 10 9507 20 90 9507 30 00 9507 90 00	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci n. 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia, esclusi ami non montati	Corea del Sud	4 000 000		4 500 000

(d) 10.1180: Hong Kong.
(d) 10.1280: Corea del Sud.
(d) 10.1300: Hong Kong.

ALLEGATO II

PARTE 1 (a)

Lista dei prodotti di base esclusi dal beneficio delle preferenze

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa; acqua di mare
2501 00 31	destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti
	altri
2501 00 51	a) denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale
2501 00 91	Sale per l'alimentazione umana
2501 00 99	altri
2503 90 00	altri zolfi
2511 20 00	Carbonato di bario naturale (witherite)
	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente
2513 19 00 2513 29 00	altri
	Granito semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2516 12 10	di spessore uguale o inferiore a 25 cm
2516 22 10	Arenaria semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm
2516 90 10	Porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare e di spessore uguale o inferiore a 25 cm
2518 20 00	Dolomite calcinata o sinterizzata
2518 30 00	Pigiata di dolomite
	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco
2526 20 00	frantumati o polverizzati
2530 40 00	Ossidi di ferro micacei naturali
2804 61 00 2804 69 00	Silicio

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo determinativo, nel contesto di questo allegato, il codice NC.
Dove sono indicate posizioni di codice ex, il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente sono determinativi.

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
2805 11 00	Sodio
2805 19 00	altri
2805 21 00	Metalli alcalino-terrosi
2805 22 00	Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro
2805 30 10	miscelati o in lega fra loro
2805 30 90	altri
2805 40 10	Mercurio presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 ECU
2818 20 00	Ossido di alluminio
2818 30 00	Idrossido di alluminioex
ex 2844 30 11	Cermet greggio; cascami ed avanzi
2844 30 19	Uranio impoverito in U 235
ex 2844 30 51	Cermet greggio; cascami ed avanzi
2845 10 00	Acqua pesante (ossido di deuterio)
2845 90 10	Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti *(Euratom)*
2905 43 00	Mannitolo
2905 44 11	
2905 44 19	
2905 44 91	Glucitolo (sorbitolo)
2905 44 99	
3201 20 00	Estratto di mimosa
3201 30 00	Estratti di quercia o di castagno
3201 90 10	Estratti di sommacco, di vallonee
ex 3201 90 90	altri estratti per concia di origine vegetale
3502 10 91	Ovoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri)
3502 10 99	altra (ovoalbumina)
3502 90 51	Lattoalbumina — essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri)
3502 90 59	altra (lattoalbumina)
3502 90 70	altre
3505 10 10	Destrina
3505 10 90	altri amidi e fecole
3505 20 10	
3505 20 30	
3505 20 50	
3505 20 90	
3809 10 10	Bozzime preparate ed appretti preparati a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura
3809 10 30	
3809 10 50	
3809 10 90	
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44
	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equidi, preparati, diversi da quelli delle voci n. 4108 o 4109
	— Cuoi e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati 2,6 m^2)

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
4104 10 30	— — altri cuoi e pelli semplicemente conciati con cromo, allo stato umido (wet blue)
	— — altri
4104 10 91	— — — semplicemente conciati
	Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109
4105 11 91	semplicemente conciati o riconciati
4105 11 99	
4105 12 10	
4105 12 90	
4105 19 10	
4105 19 90	
	Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109
4106 11 90	semplicemente conciati o riconciati
4106 12 00	
4106 19 00	
	Pelli depilate di altri animali, preparate, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109
4107 10 10	semplicemente conciati o riconciati
4107 21 00	
4107 29 10	
4107 90 10	
4403 10 10	Pali di conifere di una lunghezza da 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, da 45 cm esclusi a 90 cm inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
7202 19 00	altro
7202 21 10	Ferrosilicio
7202 21 90	
7202 29 00	
7202 30 00	
7202 41 10	
7202 41 90	
7202 49 10	
7202 49 50	
7202 49 90	
7202 50 00	Ferro-silico-cromo
7202 70 00	altro
7202 80 00	
7202 91 00	
7202 92 00	
7202 93 00	
7202 99 90	altre
7601	Alluminio greggio
7602	Cascami ed avanzi di alluminio
	Cascami

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
7602 00 19	altri (compresi gli scarti di fabbricazione)
	Piombo greggio
7801 10 00	greggio
7801 91 00	altro
7801 99 91	
7801 99 99	
7801	Zinco greggio
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)
8101 10 00	Tungsteno greggio, cascami e avanzi
8101 91 10	
8101 91 90	
	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi
8102 10 00	Polveri
8102 91 10	Molibdeno greggio, cascami e avanzi
8102 91 90	
8103 10 10	Tantalio greggio, cascami e avanzi
8103 10 90	
8104 11 00	Magnesio greggio, cascami e avanzi
8104 19 00	
8107 10 00	Cadmio greggio, cascami e avanzi
8108 10 10	Titanio greggio
8108 10 90	cascami e avanzi
8109 10 10	Zirconio greggio
8109 10 90	cascami e avanzi
8110 00 11	Antimonio greggio
8110 00 19	cascami e avanzi
8111 00 11	Manganese greggio
8111 00 19	cascami e avanzi
8112 20 31	Cromo, altri
8112 20 39	Germanio
8112 30 10	greggio, cascami e avanzi
	Vanadio
8112 40 11	greggio
8112 40 19	cascami e avanzi
8112 91 10	Afnio (celtio), greggi, cascami e avanzi
	Niobium (columbium) renio
8112 91 31	greggi
8112 91 39	cascami e avanzi
8112 91 90	Gallio, indio, tallio
8113 00 10	Cermets greggi, cascami e avanzi

PARTE 2 (a)

Prodotti non ripresi nell'allegato I, originari della Romania, a cui il beneficio delle preferenze non è concesso

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
2824 10 00 2824 20 00 2824 90 00	Ossidi di piombo, minio rosso e minio arancione
2849 10 00	Carburi, di costituzione chimica definite o no — di calcio
2907 11 00	Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali
2912 41 00	Vanillina (aldeide metilprotocatechica)
2914 11 00	Acetone
2917 35 00	Anidride ftalica
2926 10 00	Acrilonitrile
2936 26 00	Vitamina B_{12} e suoi derivati
2941 10 00	Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti
3102	Concimi minerali o chimici azotati
3605 00 00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce n. 3604
3901 10 90	Altro polietilene di densità non inferiore a 0,94
3902 10 00	Polipropilene, in forme primarie
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie
3914 00 00	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci dal n. 3901 al n. 3913, in forme primarie
3915 10 00 3915 90 11	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di etilene e polimeri di propilene
3915 90 91	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche — altri — — di cellulosa e suoi derivati chimici
3916 10 00 3916 90 51	Monofilamenti, verghe, bastoni e profilati di polimeri di etilene e di polimeri di propilene
3916 90 90	Monofilamenti, verghe, bastoni e profilati — di altre materie plastiche — — altri

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo determinativo, nel contesto di questo allegato, il codice NC.
Dove sono indicate posizioni di codice ex, il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente sono determinativi.

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
3917 21 10	Tubi rigidi
3917 22 10	— di polimeri di etilene
	— — ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati
3917 32 31	— — — di polimeri di etilene
3917 32 39	— — — — altri
3917 39 15	— — — di prodotti di polimerizzazione di addizione
ex 3917 29 19	Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche
	— di altre materie plastiche
	— — ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati
3917 32 51	Altri tubi
	— altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori
	— — ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati
	— — — altri
3917 39 19	— — — di prodotti di polimerizzazione di addizione
3919 10 10	Nastri il cui strato adesivo è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata
3919 10 90	altri
	— altri
3919 90 90	altri
	— altri
	— — altri
3919 10 59	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli
	— in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm
	— — altri
	— — — di prodotti di polimerizzazione di addizione
	— — — — altri
3919 90 50	— altri
	— — altri
	— — — di prodotti di polimerizzazione di addizione
3920 10 11	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto:
	— di polimeri di etilene
	— — di spessore non superiore a 0,10 mm e di densità
	— — — inferiore a 0,94
3920 10 19	— — — uguale o superiore a 0,94
3920 10 90	— — di spessore superiore a 0,10 mm
3920 20 10	— di polimeri di propilene
	— — di spessore inferiore a 0,05 mm
3920 20 50	— — di spessore da 0,05 mm a 0,10 mm
3920 20 71	
3920 20 79	
3920 20 90	— — di spessore superiore a 0,10 mm
3920 72 00	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto
	— di cellulosa e suoi derivati chimici
	— — di fibra vulcanizzata

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
3920 73 10	— — — pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia
3920 73 50	— — — fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm
3920 73 90	altri
3920 79 00	— — di altri derivati della cellulosa
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche
3921 90 60	
3921 90 90	— — di prodotti di polimerizzazione di addizione
	— — altri
4410	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose
6406 10 11	Parti di calzature:
	— Tomaie e loro parti
	— di cuoio naturale
	— — — Tomaie
6406 10 19	— — — Parti di tomaie
6406 10 90	— — di altre materie
6406 20 10	— Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica
	— — — di gomma
6406 20 90	— — — di materia plastica
6406 91 00	— — di legno
6406 99 30	Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne
6406 99 50	
6406 99 90	
7004 10 30	
7004 10 50	
7004 10 90	
7004 90 50	Vetro tirato o soffiato, in fogli
	— altro vetro
	— — Vetro detto «antico»
7004 90 70	— — Vetro detto di «orticoltura»
7004 90 91	— — altri, di spessore inferiore o uguale a 2,5 mm
7004 90 93	superiore a 2,5 mm ed inferiore o uguale a 3,5 mm
7004 90 95	superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm
7004 90 99	superiore a 4,5 mm
7010 90 10	Barattoli per sterilizzare
7303 00 10	Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazione sotto pressione
7303 00 90	altri
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) di ghisa, ferro o acciaio
7310 10 00	Serbatoi, fusti, tamburi, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio
	— di capacità uguale o superiore a 50 litri
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio
7326 11 00	Palle e oggetti simili per mulini
7326 19 10	fucinati
7326 19 90	altri
	— Lavori di filo di ferro o acciaio
7326 20 30	
7326 20 50	— — — Cestini
7326 20 90	— — — altri
7326 90 10	— altri
	— — destinati ad aeromobili civili
7326 90 20	— — — Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti e oggetti analoghi da borsa o da tasca

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
7326 90 30	— — — Scale e sgabelli a gradini
ex 7326 90 40	— — — Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci
7326 90 50	— — — Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.
7326 90 60	— — Sportelli d'aerazione non meccanici, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia
7326 90 70	— — Cestelli di lamiere ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini
7326 90 91	— — — altri lavori di ferro o di acciaio
	— — — — fucinati
7326 90 93	— — — — stampati
7326 90 99	— — — altri
7407 10 00	Barre e profilati di rame
	— di rame raffinato
7407 21 10	— — a base di rame-zinco (ottone)
	— — — Barre
ex 7407 21 90	— — — Profilati, esclusi i profilati forati
ex 7407 22 10	— — a base di rame-nichel (cupronichel), esclusi i profilati forati
ex 7407 22 90	— — a base di rame-nichel-zinco (argentone), esclusi i profilati forati
ex 7407 29 00	— — altri, esclusi i profilati forati
7408	Fili di rame
	— altri
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
8482 10 90	Cuscinetti a sfere
	— altri
8482 20 00	Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici
8482 30 00	Cuscinetti a rulli a botte
8482 40 00	Cuscinetti ad aghi (a rullini)
8482 50 00	altri cuscinetti a rulli cilindrici
8482 80 00	altri, compresi i cuscinetti combinati
8482 91 10	Rulli conici
8482 91 90	altri
8482 99 00	altri
8544 11 10	Fili per avvolgimenti:
	— di rame
	— — smaltati o laccati
8544 11 90	— — altri
8544 19 10	— altri
	— — smaltati o laccati
8544 19 90	— — altri
8544 20 10	Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali predisposti o muniti di accessori di connessione
8544 20 91	altri
	— ad alta frequenza
8544 20 99	— altri
8544 30 90	Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto
	— altri
8544 41 00	altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V
	— muniti di pezzi di congiunzione
8544 49 10	isolati con materie plastiche
8544 49 90	isolati con altre materie
8544 51 00	altri conduttori elettrici per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V:
	— muniti di pezzi di congiunzione
8544 59 10	con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm
8544 59 91	isolati con gomma o altri elastomeri, comprese materie plastiche reticolate
8544 59 93	isolate con altre materie plastiche
8544 59 99	isolate con altre materie
8544 60 11	isolati con gomma o altri elastomeri, comprese materie plastiche reticolate
8544 60 13	isolati con altre materie plastiche
8544 60 19	isolati con altre materie
8544 60 91	
8544 60 93	
8544 60 99	

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
8712 00 90	Biciclette ed altri velocipedi senza motore: altri
8714 20 00	Parti ed accessori dei veicoli delle voci dal n. 8711 al n. 8713 — di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi
8714 91 10	Telai
8714 91 30	Forcelle
8714 91 90	Parti
8714 92 10	Cerchioni
8714 92 90	Raggi
8714 93 10	Mozzi
8714 93 90	Pignoni di ruote libere
8714 94 10	Mozzi-freno
8714 94 30	altri freni
8714 94 90	Parti
8714 95 00	Selle
8714 96 10	Pedali
8714 96 30	Pedaliere
8714 96 90	Parti
8714 99 10	Manubri
8714 99 30	Portabagagli
8714 99 50	Cambi
8714 99 90	altri, parti
9401 20 00	Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli
9401 30 10	Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini
9401 30 90	Altri
9401 40 00	Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino
9401 50 00	Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili
9401 61 00	altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, imbottiti
9401 69 00	altri
9401 71 00	altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo, imbottiti
9401 79 00	altri
9401 80 00	altri mobili per sedersi
9401 90 90	Parti, altri
9403 10 10	Altri mobili e loro parti
9403 10 51	
9403 10 59	
9403 10 91	
9403 10 93	
9403 10 99	
9403 20 91	
9403 20 99	
9403 30 11	
9403 30 19	
9403 30 91	
9403 30 99	
9403 40 00	
9403 50 00	
9403 60 10	
9403 60 30	
9403 60 90	
9403 70 90	
9403 90 10	
9403 90 30	
9403 90 90	
9617 00 11	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità inferiore o uguale a 0,75 litri
9617 00 19	superiore a 0,75 litri
9617 00 90	Parti (escluse le ampolle di vetro)

Prodotti non ripresi nell'allegato I, originari della Cina, a cui il beneficio delle preferenze non è concesso

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

Prodotti non ripresi nell'allegato I, originari della Corea del Sud, a cui il beneficio delle preferenze non è concesso

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
6912 00 30	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
7312 10 30 7312 10 50 7312 10 71	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità
7312 10 75	— Trefoli e cavi
7312 10 79	— — altri
7312 10 91	— altri
7312 10 95	— — altri
7312 10 99 7312 90 90	
8215 10 10 8215 20 10 8215 99 10	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili — Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato — — di acciaio inossidabile — — altri assortimenti — — di acciaio inossidabile — altri — — di acciaio inossidabile
9201 10 10	Pianoforti verticali, nuovi

Prodotti non ripresi nell'allegato I, originari di Hong Kong, a cui il beneficio delle preferenze non è concesso

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
8513 10 00 8513 90 00	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce n. 8512
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti
9502	Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani
9504	Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling)
9506 40 10 9506 40 90	Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo

PARTE 3 (a)

Lista dei prodotti sottoposti a basi di riferimento corrispondenti a 2 %

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
ex 2903 19 00	Esacloroetano
ex 2904 20 90	5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-silene (musc-silene)
ex 2915 90 00	Acido laurico
2921 42 10	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dell'anilina e loro sali
2922 11 00 2922 12 00 2922 13 00	Monoetanolamina, dietanolammina e trietanolammina e suoi sali
ex 2922 50 00	D-p-idrossifenilglicina
ex 2924 29 90	altre ammidi cicliche (naftoli)
2926 10 00	Acrilonitrile
2936 25 00	Vitamina B_6 e suoi sali
2936 29 30	Vitamina H e suoi derivati
3102 esclusi i codici 3102 10 10 e 3102 50 10	altri minerali o fertilizzanti chimici; azotati
3204 11 00 3204 12 00 3204 13 00 3204 14 00 3204 15 00 3204 16 00 3204 17 00 3204 19 00	Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
ex 3207 20 90	Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili — — altre — — — borosilicato di piombo
3901 10 90	Altro polietilene di densità inferiore a 0,94
3907	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie
3907 60 00	— Tereftalato di polietilene
	— altri poliesteri
3907 99 00	— — altri
3920 20 10 3020 20 50 3920 20 71 3920 20 79	Altre lastre, fogli pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né straficati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto
3920 20 90	— di polimeri di propilene — — di prodotti di polimerizzazione di addizione

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.
Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
6704 11 00	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili lavori di capelli non nominati né compresi altrove
6704 19 00	— di materie tessili sintetiche
6704 20 00	— — parrucche complete
6704 90 00	— — altri
	— — di capelli
	— di altre materie
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio
7307 19 10	— — di ghisa malleabile
7113 11 00	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7113 19 00	— di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
	— — di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi
	— — di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
ex 8473 10 00	Parti ed accessori di macchine della voce n. 8470
8473 29 00	— — altri
8473 30 00	Parti ed accessori di macchine della voce n. 8471
8473 40 00	Parti ed accessori di macchine della voce n. 8472
8501 10 91	Motori e generatori elettrici, e gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, esclusi motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W
8501 10 99	
8501 20 90	
8501 31 90	
8501 32 91	
8501 32 99	
8501 33 91	
8501 33 99	
8501 34 50	
8501 34 91	
8501 34 99	
8501 40 90	
8501 51 90	
8501 52 91	
8501 52 93	
8501 52 99	
8501 53 50	
8501 53 91	
8501 53 99	
8501 61 91	
8501 61 99	
8501 62 90	
8501 63 90	
8502 11 90	
8502 12 90	
8502 13 91	
8502 13 99	
8502 20 91	
8502 20 99	
8502 30 91	
8502 30 99	
8502 40 90	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
ex 8504 31 90	Altri trasformatori, di potenza inferiore o uguale a 1 kVA — — altri — — — da utilizzare con giocattolo
8504 40 50	Raddrizzatori con semiconduttore policristallino
8504 40 93	Caricatori di accumulatori
8504 40 99	Convertitori statici — — altri — — — altri — — — — altri
8506	Pile e batterie di pile elettriche
8507 10 91 8507 10 99 8507 20 99	Accumulatori al piombo
8525 30 91 8525 30 99	Telecamere con almeno tre tubi da ripresa tubi — telecamere — — altre — — — altre
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)
8534 00	Circuiti stampati
8535 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 e 8537
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi la quelli delle voce 8539
	— Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor
8540 12	— — in bianco e nero o in altri monocromi
8540 12 90	— — — con la diagonale dello schermo superiore a 52 cm
8540 20 10 8540 20 30	Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo
8540 20 90	Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, klystron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia
8540 41 00 8540 42 00 8540 49 00	— altre lampade, tubi e valvole

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore: dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli: diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati:
8541 40 91	— Dispositivi fotosensibili a semiconduttori comprese le cellule fotovoltaiche anche
8541 40 93	montate in moduli o costituite in pannelli: diodi emettitori di luce
8541 40 99	
8544 11 10	Fili per avvolgimento
	— di rame
	— — smaltati o laccati
8544 11 90	— — altri
8544 19 10	— altri
8544 19 90	— — smaltati o laccati
	— — — altri
8544 20 10	Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali; predisposti o muniti di accessori di connessione
8544 20 91	altri
	ad alta frequenza
8544 20 99	altri
8544 30 90	altra serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto
8544 41 00	altri conduttori elettrici per tensioni inferiori o uguali a 80 V
	— muniti di pezzi di congiunzione
8544 49 10	— isolati con materie plastiche
8544 49 90	— isolati con altre materie
8544 51 00	altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori a 1 000 V
	— muniti di pezzi di congiunzione
8544 59 10	con diametro dei singoli fili supeiore a 0,51 mm
8544 59 91	altri
	isolati con gomma o altri elastomeri, comprese materie plastiche reticolate
8544 59 93	isolate con altre materie plastiche
8544 59 99	isolate con altre materie
8544 60 11	altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V con conduttori di rame isolati con gomma o altri elastomeri, comprese materie plastiche reticolate
8544 60 13	isolate con altre materie plastiche
8544 60 19	isolati con altre materie
8544 60 91	— — con altri conduttori
8544 60 93	
8544 60 99	
9113 10 10	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di metalli preziosi
9401 20 00	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro
9401 30 10	parti, diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
9401 30 90	
9401 40 00	
9401 50 00	
9401 61 00	
9401 69 00	
9401 71 00	
9401 79 00	
9401 80 00	
9401 90 00	

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

A. PAESI INDIPENDENTI

048 Iugoslavia
066 Romania
204 Marocco
208 Algeria
212 Tunisia
216 Libia
220 Egitto
224 Sudan (2)
228 Mauritania (2)
232 Mali (2)
236 Burkina Faso (2)
240 Niger (2)
244 Ciad (2)
247 Repubblica del Capo Verde (2)
248 Senegal
252 Gambia (2)
257 Guinea-Bissau (2)
260 Guinea (2)
264 Sierra Leone (2)
268 Liberia
272 Costa d'Avorio
276 Gana
280 Togo (2)
284 Benin (2)
288 Nigeria
302 Camerun
306 Repubblica Centrafricana (2)
310 Guinea equatoriale (2)
311 São Tomé e Príncipe (2)
314 Gabon
318 Congo
322 Zaire
324 Ruanda (2)
328 Burundi (2)
330 Angola
334 Etiopia (2)
338 Gibuti (2)
342 Somalia (2)
346 Kenia
350 Uganda (2)
352 Tanzania (2)
355 Seicelle e dipendenze (2)
366 Mozambico
370 Madagascar
373 Maurizio
375 Comore (2)
378 Zambia
382 Zimbabwe
386 Malawi (2)
391 Botswana (2)
393 Swaziland
395 Lesotho (2)
412 Messico
416 Guatemala
421 Belize
424 Honduras
428 El Salvador
432 Nicaragua
436 Costarica
442 Panama
448 Cuba
449 San Cristoforo e Nevis
452 Haiti (2)
453 Bahamas
456 Repubblica Dominicana
459 Antigua e Barbuda
460 Dominica
464 Giamaica
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
469 Barbados
472 Trinidad e Tobago
473 Grenada
480 Colombia
484 Venezuela
488 Guiana
492 Suriname
500 Ecuador
504 Perù
508 Brasile
512 Cile
516 Bolivia
520 Paraguay
524 Uruguay
528 Argentina
600 Cipro
604 Libano
608 Siria
612 Irak
616 Iran
628 Giordania
632 Arabia Saudita
636 Kuwait
640 Bahrein
644 Qatar
647 Emirati Arabi Uniti
649 Oman
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
660 Afganistan (2)
662 Pakistan
664 India
666 Bangladesh (2)
667 Maldive (2)
669 Sri Lanka
672 Nepal (2)
675 Butan (2)
676 Birmania (2)
680 Tailandia
684 Laos (2)
690 Vietnam
696 Cambogia
700 Indonesia
701 Malaysia
703 Brunei Darussalam
706 Singapore
708 Filippine
720 Cina
728 Corea del Sud
801 Papuasia-Nuova Guinea
803 Nauru
806 Salomone, isole
807 Tuvalu (2)
812 Kiribati (2)
815 Figi
816 Vanuatu
817 Tonga (2)
819 Samoa occidentali (2)

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46)].
(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato IV.

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

044 Gibilterra
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
377 Mayotte
406 Groenlandia
408 Saint Pierre e Miquelon
413 Bermude
446 Anguilla
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
461 Isole Vergini britanniche e Monserrat
463 Isole Cayman
474 Aruba
478 Antille olandesi
529 Isole Falkland e dipendenze
740 Hong Kong
743 Macao
802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk]
808 Oceania americana (1)
809 Nuova Caledonia e dipendenze
811 Isole Wallis e Futuna
813 Isole Pitcairn
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari (Terre australi ed antartiche francesi, Territorio antartico australiano, Territorio antartico britannico)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO IV

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

224 Sudan
228 Mauritania
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Ciad
247 Repubblica del Capo Verde
252 Gambia
257 Guinea-Bissau
260 Guinea
264 Sierra Leone
280 Togo
284 Benin
306 Repubblica Centrafricana
310 Guinea equatoriale
311 São Tomé e Príncipe
324 Ruanda
328 Burundi
334 Etiopia
338 Gibuti
342 Somalia
350 Uganda
352 Tanzania
355 Seicelle e dipendenze
375 Comore
386 Malawi
391 Botswana
395 Lesotho
452 Haiti
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud
660 Afganistan
666 Bangladesh
667 Maldive
672 Nepal
675 Butan
676 Birmania
684 Laos
807 Tuvalu
812 Kiribati
817 Tonga
819 Samoa occidentali